

## **PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE ESCLUSIONI E LE AMMISSIONI**

(art. 29, comma 1, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - art. 120, comma 2 bis, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, TRAMITE LA R.d.O N. 1901493 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI NELLE SEDI CONSOB DI ROMA (LOTTO 1, CIG 7427547DAC) E MILANO (LOTTO 2, CIG 7427617772)**

### **IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE**

CONSIDERATO che in data 9.4.2018 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs 50/2016, per l'affidamento della concessione del servizio di gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari nelle sedi Consob di Roma (Lotto 1, CIG 7427547DAC) e Milano (Lotto 2, CIG 7427617772), da svolgersi mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della P.A.. In pari data è stata adottata la relativa determina a contrarre prot. 102267/18;

CONSIDERATO che la procedura, articolata in due lotti separatamente aggiudicabili, prevede come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, attribuendo alla componente economica un punteggio massimo di 30/100, mentre a quella tecnico/qualitativa un punteggio massimo di 70/100, secondo quanto riportato nel relativo Disciplinare;

VISTA la relativa R.d.O. n. 1901493 lanciata sul M.E.P.A. in data 16.4.2018, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 9 maggio 2018 alle ore 13.00;

CONSIDERATO che entro il citato termine di scadenza della R.d.O. sono pervenute "a sistema" le offerte dei seguenti operatori economici:

- Royal Coffee Distributori Automatici srl (Lotto 1);
- S.D.A. Servizi Distributori Automatici srl (Lotto 1);
- Gruppo Argenta Spa (Lotti 1 e 2);
- Gruppo Illiria Spa (Lotti 1 e 2).

VISTO il proprio provvedimento prot. 146862/18 del 10 maggio 2018, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice incaricata di esaminare e valutare le offerte pervenute in relazione alla procedura stessa;

VISTI i verbali delle riunioni - in seduta pubblica sulla piattaforma di sistema - in data 17 e 24 maggio 2018, dedicati all'esame della documentazione amministrativa;

VISTE, in particolare, le dichiarazioni rese da Gruppo Argenta SpA. e Gruppo Illiria SpA circa una sanzione amministrativa alle stesse comminata, in data 8 giugno 2016, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per un illecito anticoncorrenziale, non avente carattere di definitività in quanto oggetto di impugnativa innanzi al Consiglio di Stato, il cui giudizio è tuttora pendente;

VISTE le considerazioni svolte dalla commissione nelle riunioni del 24 maggio e del 7 giugno 2018, così sintetizzabili:

- dalla normativa primaria non si evincono indicazioni univoche circa la necessaria e inequivoca riconducibilità delle sanzioni amministrative derivanti da illeciti

anticoncorrenziali alla causa di esclusione rappresentata dal grave illecito professionale (art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016);

- un orientamento giurisprudenziale si è espresso nel senso della non riconducibilità di dette sanzioni alla fattispecie evocata dal citato art. 80, comma 5, lett. c). In tal senso TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, 15 gennaio 2018 n. 18. Altra giurisprudenza – cfr. TAR Toscana, Sez. II, 21.11.2017 n. 1505, citata e allegata da Gruppo Argenta a supporto delle proprie ragioni – ritiene, invece, non rilevanti ai fini dell'esclusione sanzioni amministrative che (come nel caso di specie) non abbiano ancora assunto carattere di inoppugnabilità;
- le Linee guida n. 6 dell'ANAC escludono ogni automatismo tra l'accertamento di un illecito anticoncorrenziale e l'eventuale esclusione, chiarendo che l'esclusione può, se del caso, essere disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato e soltanto quando emerga che «*il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare*»;
- in un recente parere (n. AS1474 del 13 febbraio 2018) l'A.G.C.M., a proposito delle proprie sanzioni, ha evidenziato che, al fine di evitare una proliferazione del contenzioso e continui effetti sulle gare in corso, appare preferibile individuare la data dell'accertamento definitivo non in quella del provvedimento esecutivo della stessa A.G.C.M. (non definitivo) ma in quello dell'intervenuta inoppugnabilità dell'accertamento da parte dell'Autorità stessa (nell'ipotesi di provvedimenti non impugnati) o nella pronuncia definitiva del giudice amministrativo (in caso di impugnazione);
- sia Gruppo Illiria SpA che Gruppo Argenta SpA hanno riferito circa misure correttive e conformative adottate all'indomani della sanzione (c.d. *self cleaning*);

CONSIDERATO che dalla consultazione del casellario informatico dell'ANAC - operata dalla commissione giudicatrice – è emersa l'assenza di qualsivoglia annotazione pregiudizievole in carico a tutti i concorrenti alla gara in parola, compresi Gruppo Illiria SpA e Gruppo Argenta SpA;

VISTO il verbale della riunione del 7 giugno 2018 (in seduta pubblica sulla piattaforma di sistema) in cui si dà conto delle risultanze del contraddittorio svolto con Gruppo Illiria SpA e Gruppo Argenta SpA – avviato nella riunione del 31 maggio 2018 - teso ad acquisire elementi ulteriori e/o aggiornamenti, ove disponibili, rispetto alla situazione di fatto originariamente rappresentata, da cui è emerso che il giudizio di secondo grado avverso il provvedimento sanzionatorio di A.G.C.M. è tuttora pendente;

VISTA la conclusiva proposta della commissione giudicatrice, nel senso dell'ammissione alle successive fasi della presente procedura di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta per entrambi i lotti, compresi Gruppo Illiria SpA e Gruppo Argenta SpA;

SENTITA, sul punto, la Consulenza Legale.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti di quanto statuito all'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016

DISPONE

le ammissioni e le esclusioni dalla procedura in oggetto, come segue:

CONCORRENTI AMMESSI :

- Royal Coffee Distributori Automatici srl (Lotto 1);
- S.D.A. Servizi Distributori Automatici srl (Lotto 1);
- Gruppo Argenta Spa (Lotti 1 e 2);
- Gruppo Illiria Spa (Lotti 1 e 2).

CONCORRENTI ESCLUSI:

Nessuno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato entro due giorni sul profilo di committente della Consob, nella sezione “Autorità Trasparente”, area “*Bandi di gara e contratti*”;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso sul profilo di committente della Consob.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

firma 1